

CONTRIBUTO UNIFICATO

N° 567/2016



N.
N° 567

Deposita il

REPUBBLICA ITALIANA

E 4 APR. 2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seduta Terna Civile

Il Collegio riunito in Camera di Consiglio, con i Magistrati:

dott.	Emilia	SALVATORE	Presidente
dott.	Pietro	GUIDOTTI	Consigliere
dott.	Fabio	FLORINI	Consigliere Rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta – presso questa Corte d'Appello di Bologna – al n. 236 del Ruolo Generale, per l'anno 2016
presso da

(nella persona dell' Amministratore
in carica alla data del Fallimento, (per la pro-
presa procedura elettrice domata in Reggio Emilia, via Bngala
Reggio n.24, Parma, presso lo studio legale dell'avv (recazione
che la rappresenta in questa fase di gravante, a seguito di procura
confermata in calce all'atto di reclamo : - Reclamo

nel confronto di

OGGETTO:

reclamo ex
art. 18 L.F.
diverbio sentenza
di fallimento

(1)

FALLIMENTO di "██████████" nella persona del Curatore

In carica, a seguito della sentenza n.87/2015 del Tribunale di Reggio E., pubblicata il 14/11/2015 che ha dichiarato il Fallimento) elettv.le dom.to in Bologna, via Garibaldi n 1, presso lo studio legale dell'avv. ██████████ ██████████, essendo rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████ del Foro di ██████████ in forza di precura redatta in calce alla sua costituzione in giudizio nella presente sede :

- Reclamante

nonché dal creditore procedente

- Comunque

In punto Reclamo contro la sentenza dichiarativa di Fallimento n.86/2016 del Tribunale di Parma, pubblicata il 14/11/2015 – posta in discussione dopo l'udienza camerale tenutasi davanti a questa Corte, il giorno 18/3/2015 – sulle seguenti CONCLUSIONI :

Per la società reclamante - All'esito della discussione orale, richiamando fatto introttivo del giudizio, affinché voglia la <<...Ecco la Corte d'Appello... Accordata l'improcedibilità abusività della sentenza impugnata, revocare il Fallimento sopra indicato, con conseguente ammissione del giudizio al Tribunale. Con vittoria di 55000... del presente giudizio...>>

Per la Procedura resistente - All'esito della discussione orale, con integrale richiamo alla costituzione nel presente giudizio, formulato come segue <<...Desidero e riaprire ogni avverso e contraria istanza eccedenziale abusiva deduzione. Voglio l'On.le Corte d'Appello abbia - in via pregiudiziale, accertati i fatti in giuridica descritti, dichiarare l'inammissibilità abusiva improcedibilità dell'avverso ricorso per reclamo su art. 18 R.D. 263/1942, in quanto proposto

lascivamente e, comunque, tipo e durata patrimonio previsto dal medesimo
art. 18 R.D. 267/1942. - Nel merito, nella denegata e non creduto ipotesi di man-
cato accoglimento dell'eccezione proposta in via pregiudiziale, Voglia l'On.le
Corte d'Appello adito, accertati i fatti in primitiva deposito, accettare e dichiarare
che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il pedissequo decreto di fa-
llizione dell'industria prealbellamente sono stati risultamente accreditati nei confronti del-
la società fallita e, per l'effetto, rispondono la domanda proposta in questa sede
del reclamante e rigettare integralmente l'avverso reclamo, in quanto infondato in
fatto ed in diritto, per tutti i motivi in primitiva esposti e dedotti. - In ogni caso,
con vittoria di spese, comprenderà ed onererà di cause. - In via istruttoria, si riserva
... nei limiti che saranno a lui fine eventualmente concessi ...».

Udita la relazione del Consigliere Designato, dottor Fabio Fiorini, Letta le conclusioni, sentiti i difensori costituiti ed il Curatore, personalmente comparso all'udienza di discussione, Esaminati gli atti e documenti di causa — compreso il fascicolo dell'istruttoria "prealimentare" trasmesso dal Tribunale di Reggio Emilia — così pronuncia:

Stampante dei Procedute - Motivi delle Decisione

1) Con ricorso in tempo dell'art. 8 L.F., depositato il 28/7/2015, la [REDACTED] proponeva davanti al Tribunale di Reggio Emilia rituale istanze, volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento delle [REDACTED], di cui la ricorrente risultava creditrice per la somma di circa Eu "33mila" (oltre accessori e spese), a seguito del mancato pagamento di un assegno bancario, seguito da infruttuosi tentativi di esecuzione forzata promossi a più riprese, ai fini degli adempimenti sanciti dall'art. 15 L.F., volti ad instaurare il doveroso contraddittorio in sede "prefallimentare".

1

emergeva brevemente l'impossibilità di provvedere a mezzo PEC (comprendente il ricorso della onditrice ed il decreto che fissava la comparizione delle parti davanti al GI D per l'udienza del 10/11/2015) – in quanto l'incombente affidato alla Cancelliera presso l'indirizzo di posta elettronica fornito dal registro telematico "InPec Imprese" (caso [REDACTED] [REDACTED] corrispondente altresì alle indicazioni contenute desumibili dalle vissute CCIAA, v. in atti) non portava in data 29/7/2015 ad alcun valido perfezionamento, restando precluso il relativo "recapito" con la dicitura user unknown (v. doc.7 fasc. difesa Curatore) – rispetto la procedenza "CME" si rivolgeva al competente Ufficio Giudiziario, chiamato quindi ad eseguire le notifiche nelle forme previste dall'art.107 co.1° DPR 1229/1969, "a mano" del destinatario presso la sede della società indicata nel Registro delle Imprese; pertanto, ottimamente alla sequenza di modalità stabilita dall'art.15 co.3° L.F., l'Uff. Giudiziario il 7/8/2015 si recava presso quello che risultava così la sede legale della debitrice – in via Pistelli n.5, a Reggio Emilia, come precisamente troviamo attestato nella "relata" – ma in tale contesto egli riservava <<...non potevo notificare, in quanto all'indirizzo indicato ho ricevuto lo studio di consulenze finanziarie e contabili "SEDMA s.a.s.", presso cui mi vedo riferito che lo Studio non ha più rapporti con la società destinataria, né sento dove reportarla, perciò rimetto l'atto ...>> e di conseguenza dava atto che in quella stessa giorno, senza ulteriori attività, il medesimo procedeva <<...diconzernamente... al deposito presso la Cassa Comunale di Reggio Emilia, in senso dell'art.15 L.F....>> (v. in atti).

2) Ritenuto così perfezionato il contraddittorio nelle forme di legge, malgrado nessuno si fosse costituito per la [REDACTED], l'adito Tri-

bunale di Reggio Emilia ne riconosceva – anche in via presuntiva, tenuto conto delle presunzioni *jura tantum* in base alla mancanza di allegazioni difensive e di altri elementi contrari, da parte dell'intimata – l'insolvenza e l'esistenza delle altre condizioni, oggettive e soggettive, per il richiesto Fallimento, dichiarato con la sentenza qui impugnata; a fronte di tale pronuncia, la società reclamante – impersonata dal suo Amministratore in carica al momento di tale decisione – limitava la propria censura alla critica delle circostanze funzionali all'instaurazione di un negato contraddittorio nella fase "prefallimentare", deducendo quanto segue:

*a) Che quella compiuta "presso la Casa Comunale", dopo il rifiuto del personale della "SEDAAC s.p.a." di ricevere il plico portato dall'UG stesso il relativo ufficio – luogo della sede legale di [REDACTED]), come indicato nel "Registro delle Imprese" – andrebbe considerata, secondo la tesi difensiva della falita, una <<...notifica nulla, poiché la notifica a persona giudicata può essere fatta con le suddette modalità esclusivamente nei confronti del legale rappresentante>>. Infatti, la notifica a persona giudicata dev'essere effettuata presso la sede, purché mediante consegna a persone abilitate; mentre, in assenza di tali persone, deve escludere la possibilità del deposito dell'atto a chi conosca o avrà conosciuto il legale rappresentante. Peraltro, si risulta che nel caso di specie la notifica non poteva essere rifiutata, perché avveniva presso quello che al tempo era effettivamente lo "uogo legale", ritenendosi quindi illegittimo il rifiuto. Le modalità di notifica cui l'UG sono quindi da considerarsi non solo poste in essere in violazione delle vigenti normative, ma anche in violazione del diritto di difesa, poiché è risultato impossibile la conoscenza di questa nell'instaurata procedura, da parte dell'odierna reclamante...» (v. pag.2 della impugnazione in esame).



"b) Che una seconda doglianza si appuntava poi sull'assenza anticipazione dell'udienza davanti al G.D. – che in sentenza veniva identificata con il giorno 3/11/2015, mentre il decreto di fissazione notificato indicava la data successiva del 10/11/2015 – da qualificare altrettanto lesiva del diritto di difesa del destinatario dell'istanza di fallimento, poiché comunque <<... anche qualsiasi richiamante fosse stato correttamente informato della Procedura, non avrebbe potuto legittimamente difendersi...>>; donde la formulazione del suo ulteriore pretesto <<...motiva di impraticabilità o/o nullità della sentenza impugnata...>> (iv. pag 3).

Il Si costituiva in giudizio nella presente sede il solo Fallimento, per resistere all'avversa iniziativa, mentre la creditrice procedente – sebbene ricalcata in quanto misconscorte necessaria, attraverso la tempestiva notifica pervenuta al suo difensore domiciliatorio – restava consumata in questa fase di gravame, dal carico suo, l'esunto della Curatele era nel senso di ammettere entrambe le contestazioni dell'odierna recriminazione, rilevando quanto segue:

"A) Che l'impugnazione sarebbe tardiva <<...il punto comma dell'art.18 R.D. 267/1942 prescrive che "contra la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto ricorso dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni"; mentre il successivo quarto comma precisa che "il termine per il ricorso decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza ai norme dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della ricezione nel rispetto delle imposte ai titoli del medesimo annesso". L'art.17, primo comma, R.D 267/1942 stabilisce che "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile si pubblica;



blico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 16, ed è comunicata per scritto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento".
Mentre presente *antispecie*, degli atti estratti dal fascicolo delle procedure fallimentare rubricata n. 96/2015 R.G. Fall. avanti al Tribunale di Reggio Emilia fosse 5), risulta che in data 19.11.2015 il Funzionante U.N.E.P. presso il Tribunale di Reggio E. - su richiesta del Cancelliere - ha eseguito la notifica della sentenza dichiaratoria di fallimento nei confronti della società "██████████", in persona dell'Amministratore Unico delle stesse, sig. ██████████ presso la residenza di quest'ultimo, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese (Via Asti n 11/2, a Reggio Emilia, doc. 6) Tuttavia, a tale indirizzo il destinatario è risultato irraggiungibile in data 3.12.2015 (*ibidem*, o.c. 5). Ciò nonostante, curiosamente, il giorno successivo a quello di mancata notifica per irreperibilità, ossia il 4.12.2015, il medesimo sig. ██████████ in qualità di legale rappresentante della società "██████████", ha sottoscritto una procura alle I.I.U. in favore dell'Avv. ██████████ del Foro di Reggio Emilia, delegando quest'ultima a rappresentare e difendere la felice società, con espresa facoma di "richiedere il riconoscimento presso il Tribunale di Reggio Emilia copio degli atti di cui alla Sentenza di Fallimento n° 66 del 2015" (*ibidem* doc. 2). La suddetta delega, allegata all'avvertito ricorso per reclamo ed autenticata nelle firme (*ibidem* doc. 2), dimostra in maniera incontrovertibile che la felice società, nonostante l'atto negativo della notifica, ha comunque avuto conoscenza della sentenza n. 67 emanata in data 11.11.2015 e depositata in data 14.11.2015. E' noto, fuor di dubbio che la felice società fosse a conoscenza dell'interventu sentenza periodico a far data dal 4.12.2015. Ciò nonostante, l'avvertito ricorso è stato depositato solamente in data 20.1.2016 (*ibidem* doc. 2), ossia a distanza di ben oltre 30 giorni dal momento in cui la felice società ha avuto conoscenza dell'interventu sentenza dichiarativa di fallimento (il 4.12.2015). Pertanto,

dove dichiarava l'inammissibilità o la improcedibilità dell'invito ricorso per reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942, in quanto proposta tardivamente e, comunque, oltre il termine prescritto previsto dal medesimo art. 18 R.D. 267/1942...» (v. pagg. 3 a 4, in comp. disp. gr.II).

"B) Che la notifica alla società debitrice per invitare a comparendo all'udienza "prefallimentare" doveva intendersi valida, poiché essa era avvenuta in conformità al meccanismo imposto dall'art. 15 co.3° L.F., quale norma tipica dettata per tale specifica attività, laddove essa sia prescritta che "il ricorso (per la dichiarazione di fallimento, non è il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare, n.d.r.) devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dall'registro delle imprese ovvero dall'elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata della impresa e dei professionisti. L'elenco della cancelleria è trasmesso, con modifica automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente". Nella presente fattispecie, a seguito del procedimento prefallimentare l'installazione telematica (doc. 7) nella quale viene dato atto che in data 29/7/2015 la Cancellaria del Tribunale di Reggio E. /in paragona dell'addebito, sig. [REDACTED] ha notificato alla fittita accanto al ricorso per la dichiarazione di fallimento, il provvedimento di designazione del Giudice relatore ed il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. La predetta notifica - così come previsto dall'art. 15 R.D. 267/1942 - è stata correttamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata della fittita società riportato sul portale INPIPEC IMPRESE [REDACTED]. Tuttavia, la procedura di notifica telematica non è andata a buon fine, in quanto, come si legge nella citata attestazione (ibidem doc. 7), il messaggio di posta elettronica certificata non è stato consegnato al destinatario poiché l'indirizzo indicato è risultato sconosciuto ("user unknown"). A questo punto, l'art. 15 R.D. 267/1942 stabilisce che "quando, per qualsiasi ragione, la notificazione fa manco posta elettronica certificata, ndr) non risulta possibile o non ha luogo positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto

si svolge esclusivamente di persona o norma dell'art. 107, co. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 15/12/1959, n. 1228, presso la sede risultante dal registro delle imprese". Giustamente, quindi, la società ricorrente **[REDACTED]**, procedette alla copia autentica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del precedente decreto di risuzione d'udienza, ha richiesto che la notifica degli atti venisse eseguita dal competente Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Reggio E. (doc. 6). In data 7.8.2015, pertanto, l'Ufficiale Giudiziario si è recato presso l'indirizzo della sede legale della falita società risultante dal Registro delle Imprese (Via Piatti n. 5, Reggio Emilia - *ibidem* doc. 6), ma qui non ha potuto procedere alla notifica dell'atto, essendo al legge nella rete, "in cassa all'indirizzo indicato ha rinviato lo studio di consulenza finanziaria e contabile **[REDACTED]**, presso cui mi viene riferito che lo studio non ha più rapporti con la società destinataria, né saono dove reperirlo, perciò rifiutano l'atto" (*ibidem* doc. 8). In tale ipotesi, l'art. 15 R.D. 2677/942 prevede che "quando la notificazione non può essere eseguita con questa modalità (essere all'indirizzo di posta elettronica certificata o presso lo stesso indirizzo, ndr), si esegue con il deposito elettronico nella casella comunitaria della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso". Compiutamente, quindi, l'Uff. Giudiziario, in data 7.8.2015, ha proceduto al deposito dell'atto da notificare presso la Casella Comunitaria di Reggio E., al termine della quale norma, non essendo risultato possibile procedere alla notifica né a mezzo posta elettronica certificata, né mediante consegna presso la sede legale E' del tutto evidente, pertanto, che le procedure di notifica poste in essere dalla Cancelleria, prima, e dal competente Ufficio Giudiziario su istanza del ricorrente, poi, è stata correttamente eseguita - secondo le disposizioni dettate in materia dall'art. 15 R.D. 2677/942 - e deve ritenersi finalmente perfezionata in data 7.8.2015. Non si comprende, in effetti, sulla base di quali assunti controverse ritenga che non si sarebbe potuto ricorrere alla notifica mediante deposito presso la casella comunitaria, essendo che tale procedure di notifica è quella espressamente prevista dalla Legge Parlamentare. La difesa da/


reclamante sarebbe, inoltre, che dovrebbe ritenersi illegittimo il rifiuto della notifica da parte del personale dello studio di consulenze rinvenuto all'indirizzo indicato quale sede legale della falta società, in quanto "la notifica non poteva essere rifiutata perché inviata presso quella che al tempo era effettivamente la sede legale" (ctr. pag. 2 ricorso per reclamo). Orbene, la presunta illegittimità del rifiuto opposto all'Ufficio Giudiziario non potrebbe in alcun modo invalidare il procedimento di modifica posto in essere. Infatti, se si volesse ritenere, come ex auctor sostenuto, che il personale rinvenuto all'indirizzo della sede legale fosse legittimato a ricevere l'atto fin quanto rientrante tra i soggetti indicati negli artt. 139 e 140 c.p.c., allora il rifiuto ed il successivo deposito presso le casse comunali renderebbero puramente eseguite le notifiche, anche ai sensi degli art. 138 e 140 c.p.c. Diversamente, qualora si volesse ritenere che l'atto non poteva essere ricevuto dal personale rinvenuto all'indirizzo della sede legale, allora ben avrebbe agito l'U.G. mediante deposito presso la casella comunale, ex art 13 R.D. 287/942...» (Ivi, pagg. 5/7).

*C) Che infine, a detta della Procedura, non era rinvocabile alcun vizio derivante dallo sposizionamento dell'udienza di competizione davanti al G.D., malgrado l'asserzione di controparte secondo cui "la sentenza impugnata risulta gravemente viziata anche sotto altro profilo poiché risulta che l'udienza prefalimentare si sia tenuta in data 03/11/2015 (così come riportato nella sentenza statale) e non in data 10/11/2015, come indicato nel decreto di fissazione udienza" (ctr. pag. 3 ricorso per reclamo); nemmenoché, viceversa, emerge par debiles che «...come risulta dal relativo verbale (doc.B), l'udienza prefalimentare si è effettivamente tenuta in data 10 novembre 2015, davanti al Giudice Delegato ... del Tribunale di Reggio E. ed alla presenza del legale del ricorrente ... La sentenza dichiarativa di fallimento, pertanto, contiene un vero refuso di battitura, inoltre indica che l'udienza prefal-



mentare si sarebbe tenuta in data 3 novembre 2015. Refuso, pertanto, che non può in alcun modo aver violato il diritto di difesa del reclamante, né comunque costituire motivo di improcedibilità s/lo nulla del procedimento di primo grado, come vorrebbe controparte. Infatti, l'udienza prelimentare si è effettivamente tenuta il giorno 10/11/2016, ossia nella data riportata nel decreto di convocazione delle parti, che – come visto – è stato ritiupimentato e temposistematicamente modificato al reclamante. >> (iv), pag. 8).

¶ Cominciando da quest'ultima circostanza, emerge senza dubbio che l'indicazione inserita nel testo della motivazione (che in effetti menziona il giorno 3 novembre) risulta frutto di mero errore materiale, poiché l'udienza "prelimentare" venne tenuta davanti al G.D. – esattamente nella prevista data del 10/11/2016 – come stabilito nel relativo decreto, per la comparizione delle parti – e dunque nessun vizio, neppure formale e tanto meno quale pregiudizio per i diritti della difesa, può essere lamentato in proposito dall'odiato reclamante; di converso, reputa la Corte che la cd. "procedimentalizzazione", invisa sia nelle attività predromiche di cui all'art.15 L.F. e sia nelle fasi successive – ivi compresa il precetto afferente la sentenza di fallimento, ove l'art.17 co.1° L.F. stabilisce che essa (ovviamente ad opera dell'U.G.) « è notificata, su nomina del Cancillerio, ai sensi dell'art.137 c.p.c., al debitore... » mentre prevede la sua « comunicazione per estratto ai sensi dell'art.136 c.p.c. » (quale attività propria del Cancillerio) nei confronti di altri soggetti, diversi dal fatto – esclude la fungibilità tra strumenti di "informativa processuale" dissinti, e quindi ancor più impedisce che un effetto riservato dell'art.17 co.1° L.F. all'incombente tipico della

notifica della sentenza di fallimento possa dirsi raggiunta per il fatto (pur dimostrato) che il diretto interessato (personalmente fallito, oppure legale rappresentante della società fallita) abbia comunque avuto conoscenza all'indole di tale pronuncia (per la medesima ratio, cfr Cass. 25662/2014, Cass 18278/2015, ecc.); riguardo il nostro caso, ne deriva – in mancanza di prove circa l'avvenuta notifica della sentenza di fallimento nei confronti della ~~significata~~ – che la presente impugnazione non può dirsi tardiva, occorrendo affrontarne le deglizze.

¶) Come osservato, l'ultimo altra critica formulata dalla difesa della reclamante – che, per il resto, viceversa non mette in dubbio la positiva esistenza delle condizioni di "validità", oggettiva o soggettiva – riguarda la valida instaurazione del contraddittorio davanti al G.D., le cui modalità non sarebbero state idonee a determinare una legittima notifica, essendosi assunta da parte dell'U.G. nel relativo deposito presso la Cassa Comunale di Reggio Emilia; sul punto, in prima luogo va ribadito che il sistema delle notifiche – nel cui ambito si inseriscono pure i decreti in materia di "convocazione prefallimentare", subentra poi l'art. 16 co 3° c/c. se preveda una disciplina specifica e peculiare – presenta un'inevitabile componente "virtuale", sicché anche <<...l'art. 16 della legge fall. assicura il diritto di difesa del debitore prevedendo che l'istanza di fallimento, corredata dal decreto di fissazione dell'udienza camerale, già venga notificata, ma non pone eccezioni alla regola generale - vigente nel nostro ordinamento processuale - secondo cui, a fin della corretta instaurazione del contraddittorio, non è stata sufficienza l'ha competenza instaurarla finalizzata e conoscenza effettiva dell'atto notificato. Ma vi garantisce la conoscenza



non possibile dal rispetto delle norme previste per la notificazione, ne consegue che, una volta che la manifestazione si sia prodotta su di esso, il legge. Il procedimento dove ritenuti comunque introdotto pure nei comitenti del richiedente, la cui eventuale mancata corrispondenza all'indirizzo (qualificabile in termini di contumacia) non è di ostacolo alla decisione: >> (da ultimo, così Cass. 819/2016); abbene, in applicazione ai detti principi, nel nostro caso la piena corrispondenza al particolare regime dell'art. 16 co.3° L.F. – di per sé non pienamente corrispondente ai meccanismi degli istituti contemplati dal Codice di Rito, in un rapporto fra *lex specialis* e *lex generalis* – implica il superamento delle suddette obiezioni, senza che troviamo presupposti argomenti decisivi in senso opposto.

¶) Merita pertanto sottolineare che del meccanismo qui applicabile esistono, tra gli altri, soprattutto gli adempimenti integrativi altrimenti imposti dall'art. 145 e dall'art. 146 co.ult. c.p.c., una volta che presso la sede della società destinataria della notifica non venga reperto il suo legale rappresentante, né risultino disponibili altre persone idonee a riceverla, oppure – come appunto verificatosi nella vicenda in esame – l'adempimento sia rifiutato dai soggetti diversi dall'amministratore stesso; in quest'ultima situazione – ove nulla calvi al perfezionamento dell'incombenza, poiché avvenzi nell'ipotesi << , di notificazione a società munita di personalità giuridica, che abbia la propria sede presso uno studio professionale, la persona addetta a tale studio deve ritenersi addetta anche alla sede della società medesima, e, pertanto,ibilità a ricevere l'atto, a norme dell'art. 145, co.1° c.p.c., indipendentemente dal fatto che sia o meno dipendente di detta destinataria, o con esse legata da



altro rapporto giuridico >> (così Cass.3767/85) – va sottolineato che, in mancanza di circostanze assimilabili a quelle indicate nella prima proposizione del co.1° del vigente art.146 c.p.c., l'art.16 co.3° L.F. non prevede l'onere di ulteriore ricerca personale del legale rappresentante della società "notificanda" (come avvenirebbe secondo il modello dell'art.146 co.ult. c.p.c., cfr. Cass.8045/2008, ecc.); invero, a fronte di tali presupposti, la norma speciale si limita a disporre direttamente – senza ulteriori formalità – il deposito dell'atto presso la Casa Comunale, cui appartiene il luogo della relativa sede .

E/ay Inoltre – pur trattandosi di considerazioni sistematiche, dotate di valenza marginale ai fini della soluzione concreta nel caso in esame – prova evidenziate che <<...l'ultimo comma dell'art. 146 c.p.c., in tema di notifica alla persona giuridica, dispone l'applicabilità dell'art. 138 c.p.c. soltanto in relazione alla notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente. In tale quadro di riferimento, la giurisprudenza di questo G.G. ...che ha affermato la non necessità di accordare la specifica qualifica dell'incaricato alla ricezione e l'irrilevanza di un suo rapporto di dipendenza con la persona giuridica, si riferisce unicamente all'ipotesi di ricezione, e non a quella di rifiuto, e quindi appunto a valorizzare il comportamento positivo e concludingante del corrispondente, unicamente al dirito oggettivo della sua presenza presso la sede dell'ente, quali elementi a base della presuzione di legittimazione del medesimo alla ricezione degli atti. Ed è giustamente non riconducibile all'ipotesi di ricezione, e non a quella di rifiuto, che si pone l'equipollenza, ai fini del perfezionamento della notifica, tra rappresentante legale e soggetto incaricato della ricezione. >> così Cass.8072/95 in motivazione, nonché, sempre nella rispettiva motivazione, cfr. Cass.11004/96, Cass.13936/99, ecc.); in definitiva, il rifiuto di ricevere fatto da parte di un "addetto" alla sede della

società di capitali destinataria della notifica – anche quando si fosse trattato di soggetto aperto alla ricezione, così da conseguire di perfezionezza invece validamente – impedisce che la si possa considerare legittimamente realizzata nei confronti della società stessa (al contrario che nell'ipotesi in cui il rifiuto provenga dalla persona del suo amministratore); ne deriva che, con l'avvenuto diritto ad accettare la consegna di quella notifica, il personale dello studio di consulenza [REDACTED] – ufficio che abbiamo visto ospitava la sede legale di [REDACTED] – secondo quanto tuttora indicato nelle visure della CCIAA reggiana – avrebbe comunque precluso il suo valido adempimento, così da imporre appunto all'U.G. la modalità "vincibile" designata dall'art.15 co.3° L.F., dovendo agli provvedere senz'altro al deposito dell'atto nella Casa Comunale .

2) In tale quadro – come sopra accennato – siamo evidentemente di fronte ad un meccanismo notificatorio stabilito in deroga alle regole ordinarie, la cui ratio appare tuttavia coerente con le tipicità che connotano l'instaurazione del contraddittorio in sede di "istruttoria prefallimentare"; questa Corte reputa, infatti, di aderire all'analisi che ha già escluso a più riprese l'esistenza di criticità insostenibili nell'art.15 co.3° L.F. – valutando casi analoghi a quello oggetto del presente grayware – addove tale norma nel suo testo attuale <<...prevede l'obbligatorietà della notifica alla sede della società debitrice o, in mancanza, l'immediato deposito presso la Casa Comunale ... Ribane a Celagio che la valutazione della rispondenza dell'art.15, comma 3° L.F. al paradigma costituzionale di cui agli art. 3 e 24 non possa prescindere dall'esame del procedimento di notificazione sul complessivamente disegnato in correlazione con gli oneri di pubblici-

16 gravanti ex legge sull'imprenditore. Stabilisce, infatti, la norma di qua che alla notifica del corso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la Cancelleria e che essa debba essere effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene chiesto al creditore istituto che dovrà procedere a mezzo di ufficiale giudiziario il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito presso la cassa comunale, con il destinatario non sia colto neppure. Nella specie come già detto, è pacifco che tutte le modalit del processo di notificazione previste dall'art. 16, comma 3, L.F. siano state adempite e che la notifica sia, infine, avvenuta mediante deposito alla cassa comunale poiché l'indirizzo pec ... risultava inattivo, come riconosce lo stesso Reclamante - che, infatti, nessun riferimento ha mosso sotto questo specifico profilo - e perchè presso la sede legale era irreperibile. Ortere, in presenza di tali riferimenti, l'esaurio della Reclamazione secondo il quale il procedimento disciplinato dall'art. 16, co 3°, L.F. risulterebbe illegittimo perchè aspetta il creditore istituto tali ulteriori norme previste, in via generale, dall'art. 145 c p.c. per la notifica alla persona giudiziaria, nulla mandatamente infondato. La norma rappresenta, infatti, un punto di equilibrio fra l'interesse alla rapidità della procedura e alla pronta tutela degli interessi, anche di natura pubblica, che essa riguarda, ed il diritto di difesa, che, nella specie, è garantito dalla previsione che impone anche la percezione notifica dell'imprenditore da parte dell'ufficiale nel luogo che l'imprenditore medesimo - essendovi obbligato, ex L. n. 980/1991 e succ. mod. e integrazioni - ha indicato, quale sede legale nell'apposito registro, la cui funzione, è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, si da rendere conoscibili - e dunque opponibili ai terzi nell'interesse dello stesso imprenditore - i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che in



riguardano. Non è quindi, innanzitutto, pertinente il richiamo all'art. 3 della Costituzione per le evidenti difformità delle finalità che si intendono porre a confronto. Ciò in ragione della specificità e della complessità degli interessi che il legislatore ha voluto tutelare mediante la procedura concorsuale, interessi che non coincidono con quelli del singolo – come avviene per le azioni appartenute in tutela del singolo creditore soggetto, quanto alla notifica, alle ordinarie previsioni del codice di rito – ma che per essere, invece, comuni ad una pluralità di operazioni economiche, sempre il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di doverne tutelare in via urgente e prioritaria altrimenti l'insolvenza – per le connivenze soggettive del debitore e per le dimensioni oggettive del debito, come declinate dagli artt. 1 e 15 L.F. – risulti pericolosa per la stabilità del sistema economico e tale da costituire allarme sociale. Altrimenti manifestamente infondata risulta l'eccezione da que in relazione all'art. 24 della Costituzione. Il diritto di difesa, così come quello ad un giudizio precluso nel contraddittorio delle parti di cui all'art. 111 della Costituzione, è infatti garantito dalla norma propria del giudice macilenzioso e ricerca del fallendo che, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene compiuto prima prezzo l'indirizzo pac e poi, di persona, presso la sede legale della sua impresa. Sul punto nulla più bisogna comunque osservare ... come nel nostro ordinamento, già da diversi anni, sia fatto obbligo alle società di dotarsi di un indirizzo PEC e di rendere pubblica mediante l'annessione nel Registro delle Imprese (art. 16 D.L. 185/2008, conv. in Lg. 2/2009), allo scopo di garantire la rapida delle comunicazioni e l'effettività delle stesse, al punto che l'inadempimento risulta sanzionato ... dall'art. 2630 cciv. E' allora evidente come non possa lamentarsi che il procedimento di notificazione delmissio dall'art. 15, comma 3, L.F. non garantisca effettiva conoscenza della fine colui che, volontariamente, si pone nelle condizioni di rendere impossibile la preventiva ricerca, come nel caso di specie, ove la notifica alla PEC ... da parte della Cancelleria dei Tribunali è risultata impossibile eseguire perché la PEC non era attiva, ed ova

la notifica alla sede legale è risultata impossibile in ragione della mancata amministrabilità. In quel luogo, della Reclamante e di cui la medesima era perfettamente consapevole — pur tuttavia ... non ha inteso né aggiornare la PEC presso il registro delle imprese né varcare l'indicazione della sede legale. In definitiva ... Il deposito dell'atto introduttivo di prima preda alla cassa comunale è stata conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant'è che a ben vedere — nell'attuale assetto normativo — le ricerche ulteriori, previste in via ordinaria dall'art. 146 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, laddove riferite all'imprenditore, risultano pur rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colpevole del sindacalista, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fittissime che, come già osservato, richiedono, per la loro stessa natura, definizioni rapide. Sulla scia, parimenti, è più volte intervenuta anche la Suprema Corte (sempre con pronunce riguardo all'art. 15 L.F. nel testo antico riferito ex art. 17, D.L. 17/9/2012), affermando: "...che l'esigenza di assicurare l'avvenire di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale di disporre la prima convocazione in causa di consiglio all'imprenditore a tal fine, ogni ricchezza per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione. Tuttavia, per la compatibilità tra il diritto di difesa e l'esigenza di specificità e operatività cui deve esse improntato il procedimento concorsuale, il tribunale realizza esenziose dell'adempimento di ulteriori formalità, ancora normalmente previste dagli articoli di 158, altrimenti la situazione di imprenditorialità dell'imprenditore debba impattarvi alla sua stessa insipienza e a condotto non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico ..." (in termini, Cass. 3062/2011, cit., altresì, Cass. 32/2009). Sempre su punto, e conclusivamente, va poi annotata che il sindacalista non è sc免ro di ulteriori controlli a tutela dell'effettività del diritto di difesa del fallendo al quale, dopo la notifica della sentenza, si seguirà secondo le procedure ordinarie, è consentito di introdurlo, in sede di reclamo, tutte le sue difese. Ciò per la natura devolutiva

dell'impugnazione, come regolata dall'art. 16 L.F., nel testo modificato dal D.Lgs. 169/2007, alla quale non si applicano i limiti previsti in tema di scelta degli artt. 342 e 345 c.p.c., sebbene il fatto, benché non costituito avvento al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare le susseguenze dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (ex mafia, cfr. Cass. 9174/2012, Cass. 6845/2014, Cass. 12706/2014), >> (così C.App. Milano 26/2/2016 n. 781, vedila su "Bbo N Cass.it").

7) Alla seguga delle premesse, varrà quindi respinta entrambe le causeure sopra richiamate, considerando – anche a fronte di una ricostruzione della vicenda che può dire "storicamente pacifica" – che l'odierno reclamante non ha qui inteso negare la propria appartenenza ai parametri quantitativi di "fallibilità", stabiliti dal vigente art. 1 co.2° L.F., giova altresì sottolineare che – fatto salvo, ovviamente, la richiamata doglanza, già esaminata – va senza dubbio condivisa la tesi secondo cui <<... il reclamo invoca la sentenza dichiarativa di fallimento ... è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ad idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di cassazione, perfino senza enunciazione dei motivi. Ne consegue che, pur se riusito ottenuto il requisito dell'art. 342 c.p.c., nondimeno è inapplicabile la deduzione di legge di impugnazione nuova e diversa rispetto a quella tempestivamente addossata agli fatti introduttivi...>> (così Cass. 13505/2014), in quanto deve operare per sempre una strutturale delimitazione della materia del contendere, afferente appunto il preciso e tempestivo ambito oggettivo del cd. *devolutum* (da ultimo, v. ancora Cass. 12706/2014, Cass. 6305/2014, Cass. 2351/2012 ecc.). Invero, <<...>



reclamo deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni, e dunque solo entro tali limiti la corte d'appello può riconsiderare la decisione del Tribunale, non potendo essere messi in discussione i punti di detta sentenza (ed i fatti già accertati in primo grado) sui quali il reclamante non abbia sottratto censura di sorte...» (caso Cese 22110/2010, e nello stesso senso cfr. C App. Torino 4/5/2009 su "Fallim." 2010, p.584, C.App.Salerno 24/2/2010 su "Sto il caso." 2011, C.App.Salerno 20/11/2010 su "Sto il caso." 2011, ecc.); pertanto – in mancanza di ulteriori censure (v. C App L'Aquila 29/11/2011, su "Fallim." 2012, p.666) – sono da intendere come "pacifici" tutti i residui elementi richiesti dalla Legge, che costituiscono il requisito primario per la legittima apertura di un Fallimento.

ii) L'integrale rigetto del gravame porta senz'altro alla conferma della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Reggio Emilia; infine, la particolarità della vicenda induce – peraltro – a disporre l'integrale compensazione delle spese di procedura fra le parti, tuttavia si applica de jure alla società reclamante il versamento supplementare di cui al co.ti/quater dell'art.13 T.U. 115/2002 (Lg 228/2012).

P. Q. M.

Nel procedimento di reclamo (n.236/2016 R.G.App.BO) di cui all'art 18 L.F., la Corte d'Appello ha così deciso :

A) RIGETTA il proposto reclamo, confermando per l'effetto
il Fallimento della [REDACTED], dichiarato dal Tribunale di Reggio
Emilia con sentenza (n.57/2015) pubblicata il 14/11/2015.

B) Compensa le spese processuali del presente gioco di giudizio.

C) Dichiara l'esistenza dei presupposti affinché la reclamante
sudetta – in persona del suo legale rappresentante in carica all'epoca
del fallimento – sia obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai
senari del co.1/quarter dell'art.13 T.U. n.115/2002 (come novellato dalla
Lg 220/2012).

Così deciso in Bologna, il giorno 22 marzo 2016, nella camera di
consiglio della Sezione Terza Civile della Corte d'Appello.

Il Presidente

dott. Emilio Salvatore

Il Consigliere Rel. Est

dott. Fabio Flonni

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Deposito in Cancelleria
Bologna, ...le 4 Apr. 2016....

IL FUNZIONARIO GIURIZIARO
Giorgio Zamparelli